

BANDO N. 01/2018

PER L'ASSEGNAZIONE DI N. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI SAN DANIELE - SITO IN VIA MAZZINI 16

La Società Cooperativa Vicini di Casa Onlus bandisce un concorso per l'assegnazione di n. 1 alloggio messo a disposizione dal Comune di San Daniele. Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione scade **venerdì 2 marzo 2018**. Il presente Bando e Regolamento vengono pubblicati sul sito informatico del Comune di San Daniele (www.comune.sandanieledelfriuli.it) e di Vicini di Casa (www.vicinidicasa.org).

Per ogni informazione resta a disposizione l'Ufficio di Vicini di Casa aperto a San Daniele in via Mazzini 14 con il seguente orario : martedì dalle 16 alle 19 e venerdì dalle 9 alle 11.

Presso l'ufficio Servizi Sociali del Comune di San Daniele sarà possibile ritirare copia del bando e della modulistica necessaria per concorrere.

San Daniele, 12.02.2018

Il legale rappresentante
Francesco Saccavini

REGOLAMENTO

Art. 1. Requisiti

All'assegnazione potranno concorrere:

- a) Lavoratori, maggiorenni, discendenti da corregionali all'estero, per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza e residenti in paesi non comunitari ed attualmente domiciliati nel Comune di San Daniele del Friuli o in uno dei comuni dell'Ambito Sandanielese. Qualora non tutti gli alloggi vengano coperti dai corregionali di cui sopra si procederà all'assegnazione a lavoratori, immigrati extracomunitari, maggiorenni, residenti nel Comune di San Daniele del Friuli o in uno dei comuni dell'Ambito Sandanielese in possesso del Permesso di soggiorno oppure della Carta di soggiorno a norma della Legge 30.07.2002 n. 189 e successive modifiche e integrazioni con i seguenti requisiti:
- b) non essere proprietari o nudi proprietari, né usufruttuari di altra abitazione, ubicata sul territorio nazionale, adeguata a soddisfare le esigenze familiari, secondo la definizione di cui all'art.2 lett. c) del D.P.Reg. 13.04.2004 n.119. S'intende adeguato l'alloggio avente un numero di vani, esclusa la cucina e gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare aumentato di uno. E' considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile fisico (ufficialmente riconosciuto ex art. 3 L. 104/1992);
- c) non assegnatari di un alloggio ATER;
- d) persone in possesso di un regolare contratto di lavoro dipendente o esercitino un'attività di lavoro autonomo;

- e) persone con un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a euro 22.150,12 e non inferiore a € 5.000,00

Al fine del possesso dei requisiti e dell'attribuzione dei punteggi, nel prosieguo specificati, per nucleo familiare s'intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente "more uxorio" e dai figli minorenni di uno o di entrambi, il cui capofamiglia sia legalmente soggiornante o residente nel Comune di San Daniele del Friuli o in uno dei comuni dell'Ambito Sandanielese .

Nei casi in cui oltre al richiedente, al coniuge o convivente "more uxorio" e ai figli minorenni, il nucleo familiare, come risultante dalla situazione anagrafica, annoveri un disabile con la connotazione di gravità di cui all'art. 3 della L. 104/92 per il quale venga richiesto l'alloggio, anche tale soggetto concorre ai fini dell'accertamento dei requisiti e dell'attribuzione del punteggio.

Ai fini della partecipazione alle assegnazioni si considerano i redditi complessivi prodotti nel biennio precedente la data del bando.

Non può concorrere all'assegnazione dei presenti alloggi chi è già inquilino di un alloggio di edilizia sovvenzionata alla data di pubblicazione del bando ovvero chi sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento in materia.

I requisiti di cui alla lettera a) sono richiesti in capo al solo richiedente; gli altri requisiti devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare.

Art. 2. La Commissione

L'accertamento dei requisiti e la formazione della graduatoria sarà compito di un'apposita commissione così composta :

- un Responsabile del Servizio dell'Amministrazione comunale di San Daniele del Friuli
- un Rappresentante dell'Associazione Vicini di Casa
- un Rappresentante dei Servizi Sociali Territoriali

La Commissione avrà i seguenti compiti:

- formulazione del bando di accesso alla struttura;
- gestione operativa della procedura di selezione ed assegnazione degli alloggi mediante:
 - l'accertamento della regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti per concorrere
 - la valutazione della situazione soggettiva di ciascun concorrente attenendosi ai criteri di priorità
 - formare la graduatoria finale di merito
- redazione del rapporto annuale relativo alla gestione operativa della struttura, delle problematiche in essere e di eventuali indicazioni e/o suggerimenti atti al miglioramento della conduzione.

3. Criteri di Priorità

La competente Commissione ha il compito dopo aver accertato la regolarità delle domande ed il possesso dei requisiti dei concorrenti di valutare la situazione soggettiva di ciascun concorrente attenendosi ai seguenti criteri di priorità:

persone appartenenti alle categorie:

- o corregionali rientrati dall'Argentina o in mancanza cittadini stranieri

Inoltre:

1. numero dei componenti il nucleo familiare, ai fini dell'assegnazione di un alloggio adeguato;
2. situazione reddituale in base alla dichiarazione ISEE;
3. persone che debbano abbandonare l'alloggio per:
 - sentenza o provvedimento di sfratto esecutivo, non motivati da inadempienze contrattuali;
 - inadeguatezza o grave degrado del medesimo ovvero dichiarato inabitabile con apposito provvedimento dai competenti organi E' considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile fisico (ufficialmente riconosciuto ex art. 3 L. 104/1992);
4. soggetti che risiedono da un maggior numero di anni nel territorio comunale o in uno dei comuni dell'Ambito Sandanielese e che vi prestino la propria attività di lavoro (per i soggetti di cui al punto a);
5. persone nelle graduatorie dell'ATER ma non assegnatarie di alloggi

Art. 4. Formazione graduatoria

A seguito della pubblicazione di un bando, l'assegnazione degli alloggi, avverrà in base alla graduatoria che sarà formata seguendo le priorità indicate al punto 2.

Art. 5. Punteggi

La graduatoria è determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda dei seguenti punteggi, in relazione alle situazioni dimostrate dal richiedente:

1. numero dei componenti il nucleo familiare:

ai fini dell'assegnazione di un alloggio adeguato:

da punti 1 a punti 5

2. situazione reddituale in base alla dichiarazione ISEE,

da punti 1 a punti 5

3. persone che debbano abbandonare l'alloggio per:

sentenza o provvedimento di sfratto esecutivo, non motivati da inadempienze contrattuali:

da punti 1 a punti 5

inadeguatezza o grave degrado del medesimo ovvero dichiarato inabitabile con apposito provvedimento dai competenti organi
E' considerato comunque inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando un componente del nucleo familiare sia disabile fisico (ufficialmente riconosciuto ex art. 3 L. 104/1992):

da punti 1 a punti 5

4. soggetti che risiedono da un maggior numero di anni nel territorio comunale o in uno dei comuni dell'Ambito Sandanielese e che vi prestino la propria attività di lavoro (per i soggetti di cui al punto a)

5. persone nelle graduatorie dell'ATER ma non assegnatarie di alloggi:

punti 1

Art. 6. Modalità di accesso

Le domande di ammissione vanno presentate allo sportello dell'Associazione Vicini di Casa presso la struttura di via Mazzini n.12

L'istruttoria dovrà essere ultimata non oltre trenta giorni dalla presentazione, salvo minor ragionevole tempo nei casi di urgenza.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

- dichiarazione di domicilio o autocertificazione di residenza
- autocertificazione dalla quale risulti il sussistere dei requisiti previsti dall'art.1
- ogni altro documento o titolo atto a comprovare il maggior diritto all'assegnazione risultante dall'art.2
- contratto di lavoro
- dichiarazione ISEE

E' fatto obbligo all'assegnatario di comunicare tempestivamente le modifiche di condizioni che diedero titolo alla concessione.

L'immobile non potrà in alcun modo essere sub concesso; non potrà accogliere persone diverse da quelle presenti al momento della concessione, salvo che non siano conseguenti alla nascita di figli ovvero del coniuge in caso di matrimonio, eventi del quale occorre dare comunque comunicazione all'Associazione.

Art. 7. Assegnazione e canone

L'assegnazione agli aventi diritto in base alla graduatoria viene effettuata dalla competente Commissione.

L'alloggio assegnato è usufruibile dal giorno seguente la data di stipula del contratto di locazione che verrà stipulato con l'Associazione Vicini di Casa- Onlus.

L'assegnatario dovrà provvedere al versamento mensile del canone e provvedere direttamente alle spese delle utenze.

Art. 8. Durata dell'assegnazione

Gli alloggi vengono concessi per il tempo necessario a fronteggiare le condizioni di emergenza abitativa e comunque per una durata non superiore a mesi 36 dalla data di assegnazione dell'alloggio. Per situazioni particolari su segnalazione degli operatori che hanno in carico il caso l'assegnazione può essere prorogata un'unica volta per una durata di mesi 6.

All'atto della consegna dell'alloggio l'assegnatario deve sottoscrivere un documento con il quale si impegna al rilascio dell'immobile alla data definita nel progetto, pena l'attivazione delle procedure legali per il rilascio coatto.

Art. 9. Revoca dell'assegnazione

La revoca dell'assegnazione viene disposta dalla Commissione nei seguenti casi:

- a. per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima;
- b. per assegnazione ottenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione risultata falsa.

Avverso il presente provvedimento la persona può presentare ricorso motivato e documentato entro e non oltre giorni 7 dall'avviso, altrimenti il provvedimento ha carattere definitivo.

Art. 10. Decadenza dell'assegnazione

La decadenza dell'assegnazione viene dichiarata dalla Commissione nei casi in cui l'assegnatario:

- a. abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;
- b. non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso, oppure non lo abbia occupato stabilmente nel termine di 7 giorni dalla consegna;
- c. non presenti la domanda per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica ove possibile;
- d. abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione;
- e. non abbia mantenuto gli impegni presi all'atto della stipula del contratto di locazione. .

Per il provvedimento si applicano le disposizioni previste per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dell'assegnazione comporta il rilascio immediato dell'alloggio.

Art. 11. Obblighi dell'assegnatario

L'assegnatario, all'atto della stipula dell'atto di assegnazione, si impegna a rispettare oltre al regolamento condominiale, il programma concordato con il servizio sociale di riferimento e con gli eventuali altri servizi coinvolti.

Inoltre l'assegnatario, all'atto della stipula dell'atto di assegnazione, si impegna a presentare, ove possibile, la domanda per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

L'assegnatario si impegna inoltre a liberare, entro 30 giorni dalla comunicazione della disponibilità di altra abitazione da parte dell'ATER, l'alloggio assegnato. Il mancato rispetto dei presenti impegni comportano la decadenza dell'assegnazione